



**Università
San Raffaele**
Roma

**Regolamento per la Protezione e la Valorizzazione
dei Risultati della Ricerca dell'Università
Telematica San Raffaele Roma s.r.l.**

Versione 02/09.24

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/09/2024



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e principi

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Piano strategico di Ateneo e di promuovere attività di Terza Missione e di applicazione del Codice della Proprietà Industriale, approvato con D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, e successive modifiche, l'Università Telematica San Raffaele Roma tutela e valorizza i risultati derivanti dalle attività di ricerca svolte da parte di uno o più soggetti individuati nel seguente articolo 2.
2. Il presente regolamento ha la finalità di gestire la proprietà industriale ed intellettuale dell'Università Telematica San Raffaele Roma, al fine di supportare l'innovazione ed il progresso della collettività, in modo da stimolare, incentivare e favorire con misure premiali di partecipazione al risultato economico prodotto l'attività di ricerca e di sviluppo inventivo e brevettuale dei propri docenti e collaboratori.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle invenzioni, modelli di utilità, marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali e informazioni segrete, come definiti dalla normativa di settore, nazionale e comunitaria, vigente in materia di proprietà industriale per i quali sia comunque coinvolta l'Università.
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le invenzioni realizzate all'esterno dell'Ateneo dai soggetti di cui al successivo comma 3 che, nell'esercizio delle proprie mansioni, si siano avvalsi di attrezzature e strutture o risorse economiche dell'Università, salvo diversa disposizione legislativa o patto contrario.
3. Per "Inventore" si intende colui o coloro che ha o hanno concepito l'Invenzione: professore, ricercatore, assegnista, allievo Ph.D, visiting student/professor/researcher, tesista, soggetto affiliato, borsista, stagista, personale tecnico-amministrativo e collaboratore, a qualsiasi titolo, dell'Università.

Art. 3 – Titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione

1. La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca, quando detti risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Autonoma, spetta all'Università, ai sensi della normativa vigente, salvo il diritto spettante all'Inventore di esserne riconosciuto autore. Se l'invenzione è conseguita da più persone appartenenti a diverse Università, o enti pubblici di ricerca o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS), i diritti derivanti dalla invenzione appartengono a tutti i soggetti coinvolti in parti uguali, salva diversa pattuizione, e fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del Codice della Proprietà Intellettuale.
2. Per le finalità previste dall'art. 65 CPI, è fatto obbligo agli Inventori di comunicare per iscritto e senza ritardo all' Ufficio per il Trasferimento Tecnologico (UTT) dell'Ateneo l'oggetto dell'invenzione, con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. In caso di doppia affiliazione del personale dell'Università strutturato ad altri enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri, il regime dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche svolte presso gli stessi sarà regolato da apposite convenzioni con l'Ateneo.
3. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la



domanda di brevetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 65 sopra richiamato, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'art. 118 del medesimo CPI e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

4. L'Università, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2.
5. Qualora l'Università non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora l'Università abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
6. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:
 - a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
 - b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;
 - c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5, dell'art. 65 del CPI;
 - d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.
7. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione del presente Regolamento.

TITOLO II - PROCEDURA DI BREVETTAZIONE E VALORIZZAZIONE

Art. 4 - Comunicazione dell'inventore e obblighi di riservatezza

1. L'Inventore è tenuto a comunicare, senza ritardo, all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT), ogni risultato di ricerca a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto.
2. Nell'interesse proprio ed in quello dell'Università, l'Inventore è altresì tenuto alla massima trasparenza nell'esercizio dell'attività di ricerca e di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti.

Art. 5 – Competenze a decidere sulla brevettazione

1. La decisione sulla brevettazione o meno è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base dei pareri e delle valutazioni dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico preposto, tenendo conto della convenienza economica e della prospettiva di valorizzazione del brevetto.



Art. 6 – Procedimento di brevettazione

1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di non procedere alla brevettazione in nome dell'Università o non disponga il trasferimento del diritto a conseguire il brevetto ad eventuali soggetti interessati, l'autore dell'Invenzione può subentrare nel diritto di procedere alla brevettazione direttamente a proprio nome, assumendosi ogni spesa e tassa relative al brevetto e al suo mantenimento in vigore.

Art. 7 – Assistenza esterna in tema di brevettazione

1. Per tutte le operazioni inerenti alla valutazione dell'Invenzione, alla ricerca delle anteriorità e al deposito della domanda di brevetto, nonché per le valutazioni particolarmente complesse relative agli atti di cessione o concessione in licenza del brevetto, l'Università può avvalersi di esperti ovvero di consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 8 - Valorizzazione del brevetto

1. L'Università si impegna a promuovere e valorizzare tutti i risultati della ricerca, adottando, in collaborazione con l'Inventore, iniziative volte a favorire lo sfruttamento e la valorizzazione dell'invenzione, mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle conoscenze e dei prodotti inventivi.
2. Al fine di sfruttare economicamente l'invenzione o altra conoscenza tecnologica di sua proprietà, l'Università è legittimata a stipulare accordi, sia con imprese già esistenti che imprese spin-off, aventi ad oggetto la cessione dell'Invenzione e del relativo diritto di protezione ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva.

Art. 9 - Ripartizione dei proventi

1. I proventi derivanti dalla vendita o licenza conseguiti dall'Università, detratti i costi per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto, sono così ripartiti: 60% all'Università e 40% all'inventore.
2. Nel caso in cui l'Inventore proceda autonomamente alla protezione dei risultati, esercitando il diritto riconosciuto dalla legge, all'Ateneo spetta ugualmente il 60% di tutti i proventi e/o dei canoni derivanti direttamente o indirettamente dallo sfruttamento dell'invenzione.

TITOLO III – NORME ORGANIZZATIVE

Art. 10 – Organi competenti

1. Sono organi competenti in materia il Rettore e il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Procedimento di emanazione del Regolamento

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.